



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 200/12

di iniziativa del Consigliere A. MONTUORO recante:

"Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della Transumanza e dei tratturi, quale patrimonio culturale della regione Calabria";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/6/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/6/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	2,3
NUMERO ARTICOLI	

Normativa citata

- L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 13 pag. 3
Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 119 pag. 5
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 pag. 6
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Documentazione citata

- Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE, 21 maggio 1992 pag. 42
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Normativa comparata

- L.R. Abruzzo 9-7-2020 n. 16 (Art.20) pag. 50
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni. Art. 20 Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco
- L.R. Basilicata 30 novembre 2021, n. 54 pag. 53
Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidi del territorio lucano.
- L.R. Lombardia 25 luglio 2022, n. 14 pag. 58
Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali.
- L.R. Puglia 5 febbraio 2013, n. 4 pag. 65
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria
- L.R. Veneto 27 luglio 2020, n. 32 pag. 95
Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità.

L. 8 luglio 1986, n. 349 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. [\(3\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

[\(2\)](#) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi [art. 26, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334](#).

[\(3\)](#) Il Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306](#).

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438](#).

Il Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309](#).

Il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549](#).

Art. 13 [\(23\)](#)

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. [\(22\)](#)

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente [articolo 12](#), comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della [presente legge](#), una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. [\(24\)](#)

[\(22\)](#) Comma così modificato dall'[art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

[\(23\)](#) Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, vedi [art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

[\(24\)](#) Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente comma sono state individuate con [D.M. 20 febbraio 1987](#), con [D.M. 26 maggio 1987](#), modificato dal [D.M. 17 febbraio 1995](#), e, da ultimo, con [Comunicato 1° dicembre 2001](#), con [Comunicato 4 giugno 2002](#), con [Comunicato 11 giugno 2002](#), con [D.M. 26 febbraio 2003](#), con [D.M. 16 ottobre 2003](#), con [D.M. 4 novembre 2003](#), con [D.M. 28 gennaio 2004](#), con [Comunicato 31 maggio 2004](#), con [Comunicato 5 agosto 2004](#), con [D.M. 7 luglio 2004](#), con [D.M. 22](#)

[aprile 2004](#), con [D.M. 28 dicembre 2004](#), con [Comunicato 5 marzo 2005](#), con [D.M. 24 maggio 2005](#), con [D.M. 29 settembre 2005](#), con [Comunicato 19 aprile 2006](#), con [Comunicato 26 settembre 2006](#), con [Comunicato 24 marzo 2007](#), con [D.M. 18 aprile 2007](#), con [D.M. 24 maggio 2007](#), con [D.M. 31 maggio 2007](#), con [D.M. 1° agosto 2007](#), con [D.M. 7 novembre 2007](#), con [D.M. 26 marzo 2008](#), con [D.M. 2 aprile 2008](#), con [D.M. 22 ottobre 2008](#), con [D.M. 15 dicembre 2008](#), con [D.M. 27 febbraio 2009](#), con [D.M. 24 luglio 2009](#), con [D.M. 29 gennaio 2010](#), con [Comunicato 26 luglio 2012](#), con [D.M. 21 dicembre 2012](#), con [D.M. 30 luglio 2013](#), con [Comunicato 1° febbraio 2014](#), con [Comunicato 19 dicembre 2014](#) e con [Comunicato 23 maggio 2016](#).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

[\(2\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

Articolo 119 *Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni* [\(441\)](#)

1. In applicazione dell'[articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449](#), al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

[\(441\)](#) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ⁽¹⁾.**Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.***

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli *articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57*;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, dell'ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Soggetti e attività

(commento di giurisprudenza)

1. *Imprenditore agricolo.*

1. ... ⁽²⁾.

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

(2) Sostituisce l'articolo 2135 del codice civile.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8-ter, *D.L. 20 giugno 2017, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2017, n. 123*.

(4) Vedi, anche, l'art. 60, comma 2, *L. 28 dicembre 2001, n. 448*, l'art. 17, comma 2, *D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102*, l'art. 136-bis, comma 1, *D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e l'art. 2, comma 1, lett. b), *L. 17 maggio 2022, n. 61*. Per l'attuazione del credito d'imposta in agricoltura per l'anno 2007 vedi il *D.M. 6 luglio 2007*.

2. *Iscrizione al registro delle imprese.*

1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

3. Attività agrituristiche.

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della [legge 27 luglio 1999, n. 268](#). La stagionalità dell'ospitalità agrituristiche si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'[articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10](#), nonché di cui all'[articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.

4. Esercizio dell'attività di vendita.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'[art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

1-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì vendere

direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli ⁽⁵⁾.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività ⁽⁶⁾.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'*art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*.

4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ⁽⁷⁾.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui

amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato [decreto legislativo n. 114 del 1998](#) ^{(8) (9)}.

8-bis. In conformità a quanto previsto dall'[articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario ⁽¹⁰⁾.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati ⁽¹¹⁾.

(5) Comma inserito dall'[art. 1, comma 700, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#), a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(6) Comma così modificato dall'[art. 2-quinquies, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 1 dell'[art. 27, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), dalla lett. a) del comma 1

dell'*art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, dall'*art. 58-ter, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(7) Comma aggiunto dalla lett. *b)* del comma 1 dell'*art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

(8) Comma così modificato dal *comma 1064 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(9) Sull'applicabilità della disciplina di cui al presente articolo vedi l'*art. 4, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(10) Comma aggiunto dalla lett. *c)* del comma 1 dell'*art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 13, comma 7, del presente provvedimento, come sostituito dall'art. 1, comma 499, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(11) Comma aggiunto dalla lett. *c)* del comma 1 dell'*art. 30-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98*.

4-bis. *Imprenditoria agricola giovanile.*

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni ⁽¹²⁾.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

Capo II

Contratti agrari, integrità aziendale e distretti

5. Modifiche alla [legge 3 maggio 1982, n. 203](#).

1. ... ⁽¹³⁾.

(13) Aggiunge l'[articolo 4-bis alla L. 3 maggio 1982, n. 203](#).

5-bis. *Conservazione dell'integrità aziendale.*

1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#). Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.

3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa* ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.

4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente

menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.

5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al [D.M. 1° luglio 2002, n. 743](#) del Ministro delle politiche agricole e forestali.

8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane.

10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.

11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.

11-*bis*. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.

11-*ter*. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.

11-*quater*. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con [D.M. 27 novembre 2001](#) del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 ⁽¹⁴⁾.

(14) Articolo aggiunto dall'[art. 7, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#), come modificato dall'[art. 3, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#).

6. Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili.

1. Le disposizioni recate dalla [legge 12 giugno 1962, n. 567](#), e successive modificazioni, dalla [legge 11 febbraio 1971, n. 11](#), e successive modificazioni, dalla [legge 3 maggio 1982, n. 203](#), e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente

parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'[articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203](#). In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'[articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11](#), come sostituito dal primo comma dell'[articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203](#).

4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'[articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203](#), qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma aggiunto dal comma 35 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, così sostituito dall'[art. 20, comma 2-bis, D.L. 17 maggio 2022, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2022, n. 91](#).

7. Prelazione di più confinanti.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#), e successive modificazioni, ed all'[articolo 7 della legge 14 agosto 1971,](#)

n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.

8. Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97*, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.

9. Soci di società di persone.

1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare ⁽¹⁶⁾.

(16) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi *l'art. 78-bis, comma 2, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.

(commento di giurisprudenza)

10. *Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.*

1. ... ⁽¹⁷⁾.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

(17) Aggiunge un comma all'*art. 12, L. 9 maggio 1975, n. 153*.

(commento di giurisprudenza)

11. *Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice.*

1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.

2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto ⁽¹⁸⁾.

3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore ⁽¹⁹⁾.

4. All'[articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni»;

b) ... ⁽²⁰⁾.

4-bis. Il vincolo di indivisibilità di cui all'[articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817](#), come modificato dall'[articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato ⁽²¹⁾.

4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'[articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'[articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001](#), e successive modificazioni ⁽²²⁾.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.

(18) Vedi, anche, il comma 4-bis dell'[art. 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(19) Vedi, anche, il comma 4-bis dell'[art. 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) La presente lettera, modificata dall'[art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#), aggiunge un comma, dopo il terzo, all'[art. 11, L. 14 agosto 1971, n. 817](#).

(21) Comma aggiunto dall'[art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#).

(22) Comma aggiunto dall'[art. 4, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#).

12. Operazioni fondiari dell'ISMEA.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della [legge 26 maggio 1965, n. 590](#), recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiari previste dall'[articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#). All'ISMEA non si applicano le disposizioni della [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#), e successive modificazioni e integrazioni.

13. Distretti del cibo ⁽²³⁾.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'[articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o

nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa.

3. Le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'*articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ⁽²⁶⁾.

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del comma 2, al comma 8-bis dell'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*, dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché».

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 499, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(24) La *Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio-5 aprile 2019, n. 72* (Gazz. Uff. 10 aprile 2019, n. 15 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 499, L. 27 dicembre 2017, n. 205*, nella parte in cui, sostituendo il presente comma, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza.

(25) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 22 luglio 2019*.

(26) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 7, comma 2-ter, [D.L. 29 marzo 2019, n. 27](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2019, n. 44](#).

Capo III

Rapporti con le pubbliche amministrazioni

14. *Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni.*

1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'[articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.

3. Al fine di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui ai commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell'esercizio dell'attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

15. *Convenzioni con le pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli ⁽²⁷⁾.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata ⁽²⁸⁾.

(27) Comma così modificato dall'*art. 4-novies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(28) Comma così modificato dal *comma 1067 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

Capo IV

Rafforzamento della filiera agroalimentare

16. *Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.*

1. Il regime di aiuti istituito dall'*articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:

a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;

b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;

c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b).

17. Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli.

1. Il rispetto del criterio fissato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assicurato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti conferiti da parte dei produttori associati.

2. Le amministrazioni competenti in relazione all'attuazione dell'intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del contributo erogato.

3. Al fine di consentire l'effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla [legge 8 agosto 1991, n. 252](#), anche ai soggetti che subiscono gli

effetti negativi derivanti dall'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l'impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell'allegato C alla circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purché esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto.

18. *Promozione dei processi di tracciabilità.*

1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;

b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;

c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

2. Le amministrazioni competenti, al fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.

19. *Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare.*

1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all'istituzione dell'Autorità europea per gli alimenti ed all'individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità.
 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali.
 3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell'Autorità europea per gli alimenti.
-

20. *Istituti della concertazione.*

1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali sono definite con decreto del Ministro ⁽²⁹⁾.

(29) Vedi, anche, il [D.P.C.M. 5 agosto 2005](#) e gli [artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70](#).

21. Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal [decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389](#), e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'[articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389](#), e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del

citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'*articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997*.

22. Sorveglianza rinforzata.

1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.

2. I Servizi fitosanitari regionali, nell'ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell'effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.

3. Le modalità per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di interventi e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province ⁽³⁰⁾.

(30) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il *D.M. 28 febbraio 2006*.

23. Prodotti di montagna.

1. Le denominazioni «montagna», «prodotto di montagna» e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva

n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.

24. Indicatori di tempo e temperatura.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l'indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroalimentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all'interno ed all'esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.

25. Organizzazioni interprofessionali.

1. All'[articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «qualsiasi organismo che» sono sostituite dalle seguenti: «un'associazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361](#)»;

b) ... ⁽³¹⁾;

c) ... ⁽³²⁾.

(31) Sostituisce la lett. a) al comma 1 dell'[art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#).

(32) Sostituisce, con i commi da 2 a 2-*quater*, l'originario comma 2 dell'art. 12, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.

26. Organizzazioni di produttori.

[1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci ⁽³³⁾;

c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità;

d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti ⁽³⁴⁾;

d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 ⁽³⁵⁾.

2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti ⁽³⁶⁾:

a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:

1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;

2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;

3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto ⁽³⁷⁾;

4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;

b) contengano disposizioni concernenti:

1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;

2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;

3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresì, rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o

il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresì una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.

5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento ⁽³⁸⁾.

6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300 ⁽³⁹⁾.

7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della [legge 20 ottobre 1978, n. 674](#), adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione ⁽⁴⁰⁾.

7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'[articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) ⁽⁴¹⁾.

7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere

fissate le modalità con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attività finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1 ⁽⁴²⁾] ⁽⁴³⁾.

(33) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(34) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(35) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(36) Alinea così modificato dal comma 4 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(37) Numero così modificato dal comma 3 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*. Vedi, anche, il comma 10 dello stesso art. 6.

(38) Comma così sostituito dal comma 5 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(39) Con *D.M. 17 gennaio 2003, n. 135* (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 27 marzo 2003, n. 72), modificato dal *D.M. 26 maggio 2003, n. 273* (pubblicato, per sunto, nella Gazz. Uff. 23 giugno 2003, n. 143) e dal *D.M. 19 ottobre 2006, n. 538/traV* (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 novembre 2006, n. 258), sono state emanate le norme per il riconoscimento, il controllo ed il sostegno delle Unioni nazionali tra le associazioni dei produttori agricoli, in applicazione delle disposizioni del presente comma.

(40) Comma così modificato prima dall'*art. 9, D.L. 24 giugno 2003, n. 147*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 9 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(41) Comma aggiunto dal comma 6 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(42) Comma aggiunto dal comma 6 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

(43) Articolo abrogato dall'*art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102*. Vedi, anche, il comma 3 del citato articolo 16 e l'*art. 4* dello stesso decreto.

27. Requisiti delle organizzazioni di produttori.

[1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, nonché la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:

a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;

b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;

c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa;

c-bis) per particolari situazioni della realtà produttiva, economica e sociale della regione ⁽⁴⁴⁾.

2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l'organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di

produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.

3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.

4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento] ⁽⁴⁵⁾.

(44) Comma così sostituito dal comma 13 dell'*art. 6, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*. La lettera *c-bis*) è stata aggiunta dal comma 11 dello stesso art. 6.

(45) Articolo abrogato dall'*art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

28. *Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate.*

[1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere:

a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonché le risorse umane e tecniche

necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente;

c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità] ⁽⁴⁶⁾.

(46) Articolo abrogato dall'*art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

29. Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate.

[1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo] ⁽⁴⁷⁾.

(47) Articolo abrogato dall'*art. 16, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102*. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo.

30. Adeguamento delle borse merci.

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla *legge 20 marzo 1913, n. 272*, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle

contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal [regolamento \(CE\) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003](#), del Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 ⁽⁴⁸⁾.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della [legge 20 marzo 1913, n. 272](#), cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.

(48) Comma così sostituito dal comma 11 dell'[art. 14, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#). Vedi, anche, il [D.M. 9 marzo 2002](#) e il [D.M. 6 aprile 2006, n. 174](#).

31. Programmazione negoziata.

1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della [legge 30 giugno 1998, n. 208](#), e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.

Capo V

Disposizioni diverse

32. *Procedure di finanziamento della ricerca.*

1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454](#), nell'attesa dell'adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l'ordinaria prosecuzione dell'attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.

33. *Disposizioni per gli organismi pagatori.*

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#), come modificato dall'[articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188](#), sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

3. [Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'[articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999](#),

come sostituito dall'*articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000*, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA] ⁽⁴⁹⁾.

4. [Il consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite] ⁽⁵⁰⁾.

5. [La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali] ⁽⁵¹⁾.

(49) Comma abrogato dall'*art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381*.

(50) Comma abrogato dall'*art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381*.

(51) Comma abrogato dall'*art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381*.

34. Garanzie.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l'ambito di applicazione della garanzia diretta e della cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07.

35. *Àmbito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

36. *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9, lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:

a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'[articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), come rifinanziata dalla [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#);

b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#) - dalla tabella C della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁵²⁾.

(52) Vedi, anche, il comma 85 dell'[art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448](#) e il [comma 407 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#).

Allegato 1 ⁽⁵³⁾

(art. 27, comma 1)

	Settore (°)	Numero di produttori
A	Apistico	50
B	Avicunicolo	50
C	Cerealicolo-oleaginoso	100
D	Florovivaistico	50
E	Olivicolo	50
F	Pataticolo	100
G	Sementiero	100
H	Sughericolo	200
I	Tabacchicolo	100
J	Vitivinicolo	100
K	Zootecnico	100
L	L1 - Produzioni bovine	100
	L2 - Produzioni ovicaprine	100
	L3 - Produzioni suine	100
	L4 - Produzioni lattiero-casearie	100
M	Altri settori	50

(53) Per la riduzione del numero dei produttori di cui al presente allegato vedi il comma 12 dell'art. 6, *D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99*.

Det. Reg. 10 aprile 2015, n. G04159
L.R. 31 luglio 2012, n. 38, art. 1

▼ **M3***ALLEGATO I***TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE****Interpretazione**

Orientamenti per l'interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea, come approvato dal comitato stabilito dall'articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla Commissione europea ⁽¹⁾

Il codice corrisponde al codice NATURA 2000.

Il segno * indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sottomarine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium* spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di *Salicornia* e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)

1330 Pascoli inondati atlantici (*Glauco-Pulcinellietalia maritimae*)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (*Gypsophiletalia*)

⁽¹⁾ Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2 adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e Amendments to the Interpretation Manual of European Union Habitats with a view to EU enlargement (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente.

▼M3

- 1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche
- 16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale**
- 1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
- 1620 Isolotti e isole del Baltico boreale
- 1630 * Praterie costiere del Baltico boreale
- 1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale
- 1650 Insenature strette del Baltico boreale
2. DUNE MARITTIME E INTERNE
- 21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico**
- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)
- 2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)
- 2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di *Empetrum nigrum*
- 2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (*Calluno-Ulicetea*)
- 2160 Dune con presenza di *Hippophaë rhamnoides*
- 2170 Dune con presenza di *Salix repens* ssp. *argentea* (*Salicion arenariae*)
- 2180 Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
- 2190 Depressioni umide interdunari
- 21A0 Machair (* in Irlanda)
- 22. Dune marittime delle coste mediterranee**
- 2210 Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritimae*
- 2220 Dune con presenza di *Euphorbia terracina*
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*
- 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
- 23. Dune dell'entroterra, antiche e decalcificate**
- 2310 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Genista*
- 2320 Lande psammofile secche a *Calluna* e *Empetrum nigrum*
- 2330 Dune dell'entroterra con prati aperti a *Corynephorus* e *Agrostis*
- 2340 * Dune pannoniche dell'entroterra
3. HABITAT D'ACQUA DOLCE
- 31. Acque stagnanti**
- 3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (*Littorelletalia uniflorae*)
- 3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con *Isoetes* spp.
- 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.
- 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
- 3160 Laghi e stagni distrofici naturali

▼M3

- 3170 * Stagni temporanei mediterranei
- 3180 * Turlough
- 3190 Laghetti di dolina di rocce gessose
- 31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
- 32. Acque correnti — tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative**
- 3210 Fiumi naturali della Fennoscandia
- 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
- 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*
- 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*
- 3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con *Glaucium flavum*
- 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
- 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.
- 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix* e *Populus alba*
- 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il *Paspalo-Agrostidion*

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

- 4010 Lande umide atlantiche settentrionali a *Erica tetralix***
- 4020 * Lande umide atlantiche temperate a *Erica ciliaris* e *Erica tetralix*
- 4030 Lande secche europee
- 4040 * Lande secche costiere atlantiche a *Erica vagans*
- 4050 * Lande macaronesiche endemiche
- 4060 Lande alpine e boreali
- 4070 * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
- 4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose
- 40A0 * Boscaglia subcontinentale peripannonica
- 40B0 Boscaglia fitta di *Potentilla fruticosa* del Rhodope
- 40C0 * Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

- 51. Arbusteti submediterranei e temperati**
- 5110 Formazioni stabili xerotermofile a *Buxus sempervirens* sui pendii rocciosi (*Berberidion* p.p.)
- 5120 Formazioni montane a *Cytisus purgans*
- 5130 Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli
- 5140 * Formazioni a *Cistus palhinhae* su lande marittime
- 52. Matorral arborescenti mediterranei**
- 5210 Matorral arborescenti di *Juniperus* spp.
- 5220 * Matorral arborescenti di *Zyziphus*
- 5230 * Matorral arborescenti di *Laurus nobilis*
- 53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppe**
- 5310 Boscaglia fitta di *Laurus nobilis*
- 5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

▼ **M3**

- 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
- 54. Phrygane**
- 5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (*Astragalo-Plantaginetum subulatae*)
- 5420 *Sarcopoterium spinosum* phrygas
- 5430 Phrygane endemiche dell'*Euphorbio-Verbascion*
6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI
- 61. Formazioni erbose naturali**
- 6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alysso-Sedion albi*
- 6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
- 6130 Formazioni erbose calaminari dei *Violetalia calaminariae*
- 6140 Formazioni erbose silicicole a *Festuca eskia* dei Pirenei
- 6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee
- 6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a *Festuca indigesta*
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
- 6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche
- 6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
- 62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli**
- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* notevole fioritura di orchidee)
- 6220 * Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 6230 * Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
- 6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche
- 6250 * Steppe pannoniche su loess
- 6260 * Steppe pannoniche sabbiose
- 6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
- 6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
- 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneratalia villosae*)
- 62B0 * Formazioni erbose serpentofile di Cipro
- 62C0 * Steppe ponto-sarmatiche
- 62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
- 63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)**
- 6310 Dehesas con *Quercus* spp. sempreverde
- 64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte**
- 6410 Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)
- 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*
- 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile
- 6440 Praterie alluvionali inondabili dello *Cnidion dubii*
- 6450 Praterie alluvionali nordboreali
- 6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

▼ **M3****65. Formazioni erbose mesofile**

- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)
- 6520 Praterie montane da fieno
- 6530 * Praterie arborate fennoscandiche

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

- 7110 * Torbiere alte attive
- 7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
- 7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)
- 7140 Torbiere di transizione e instabili
- 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*
- 7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

- 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*
- 7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)
- 7230 Torbiere basse alcaline
- 7240 * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*

73. Torbiere boreali

- 7310 * Torbiere di Aapa
- 7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTA

81. Ghiaioni

- 8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)
- 8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)
- 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
- 8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale
- 8150 Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
- 8160 * Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

- 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
- 8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
- 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera di *Sedo-Scleranthion* o di *Sedo albi-Veronicion dillenii*
- 8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8320 Campi di lava e cavità naturali
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse
- 8340 Ghiacciai permanenti

▼M3

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario

- 90. Foreste dell'Europa boreale**
- 9010 * Taiga occidentale
- 9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (*Quercus*, *Tilia*, *Acer*, *Fraxinus* o *Ulmus*) ricche di epifite
- 9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
- 9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con *Betula pubescens* ssp. *czerepanovii*
- 9050 Foreste fennoscandiche di *Picea abies* ricche di piante erbacee
- 9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
- 9070 Pascoli arborati fennoscandici
- 9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
- 91. Foreste dell'Europa temperata**
- 9110 Faggeti del *Luzulo-Fagetum*
- 9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di *Ilex* e a volte di *Taxus* (*Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion*)
- 9130 Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*
- 9140 Faggeti subalpini dell'Europa centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*
- 9150 Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*
- 9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*
- 9170 Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*
- 9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*
- 9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*
- 91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con *Ilex* e *Blechnum*
- 91B0 Frassineti termofili a *Fraxinus angustifolia*
- 91C0 * Foreste caledoniane
- 91D0 * Torbiere boschive
- 91E0 * Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)
- 91G0 * Boschi pannonicici di *Quercus petraea* e *Carpinus betulus*
- 91H0 * Boschi pannonicici di *Quercus pubescens*
- 91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di *Quercus* spp.
- 91J0 * Boschi di *Taxus baccata* delle isole britanniche
- 91K0 Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)
- 91L0 Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)
- 91M0 Foreste pannonicico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
- 91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (*Junipero-Populetum albae*)
- 91P0 Foreste di abete della Santa Croce (*Abietetum polonicum*)
- 91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di *Pinus sylvestris*

▼ **M3**

- 91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (*Genisto januensis-Pinetum*)
- 91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
- 91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
- 91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica
- 91V0 Faggeti dacici (*Symphyto-Fagion*)
- 91W0 Faggeti della Moesia
- 91X0 * Faggeti della Dobrogea
- 91Y0 Querceti di rovere della Dacia
- 91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia
- 91AA * Boschi orientali di quercia bianca
- 91BA Foreste di abete bianco della Moesia
- 91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope
- 92. Foreste mediterranee caducifoglie**
- 9210 * Faggeti degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*
- 9220 * Faggeti degli Appennini con *Abies alba* e faggeti con *Abies nebrodensis*
- 9230 Querceti galiziotportoghesi a *Quercus robur* e *Quercus pyrenaica*
- 9240 Querceti iberici a *Quercus faginea* e *Quercus canariensis*
- 9250 Querceti a *Quercus trojana*
- 9260 Boschi di *Castanea sativa*
- 9270 Faggeti ellenici con *Abies borisii-regis*
- 9280 Boschi di *Quercus frainetto*
- 9290 Foreste di *Cupressus (Acero-Cupression)*
- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*
- 92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a *Rhododendron ponticum*, *Salix* e altre specie
- 92C0 Boschi di *Platanus orientalis* e *Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)*
- 92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (*Nerio-Tamaricetea* e *Securinegion tinctoriae*)
- 93. Foreste sclerofille mediterranee**
- 9310 Boschi egei di *Quercus brachyphylla*
- 9320 Foreste di *Olea* e *Ceratonia*
- 9330 Foreste di *Quercus suber*
- 9340 Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*
- 9350 Foreste di *Quercus macrolepis*
- 9360 * Laurisilve macaronesiche (*Laurus*, *Ocotea*)
- 9370 * Palmeti di *Phoenix*
- 9380 Foreste di *Ilex aquifolium*
- 9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con *Quercus alnifolia*
- 93A0 Foreste con *Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)*
- 94. Foreste di conifere delle montagne temperate**
- 9410 Foreste acidofile montane e alpine di *Picea (Vaccinio-Piceetea)*
- 9420 Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*

▼M3

9430 Foreste montane e subalpine di *Pinus uncinata* (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di *Abies alba*

9520 Foreste di *Abies pinsapo*

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di *Juniperus* spp.

9570 * Foreste di *Tetraclinis articulata*

9580 * Boschi mediterranei di *Taxus baccata*

9590 * Foreste di *Cedrus brevifolia* (*Cedrosetum brevifoliae*)

95A0 Pinete alte oro-mediterranee

L.R. Abruzzo 9-7-2020 n. 16 (Art.20)

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Art. 20 *Adesione della Regione Abruzzo ai progetti di sostegno della candidatura della transumanza all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale dell'Unesco* (4).

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e valorizzare le proprie tradizioni culturali e la propria identità territoriale costituita dalle specificità regionali ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto regionale, intende porre il patrimonio tratturale regionale e la civiltà della transumanza al centro di un processo di rilancio economico e di promozione turistica che ne valorizzi le peculiarità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato:

a) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere in ambito nazionale ed internazionale la transumanza quale bene inserito nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco;

b) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a sostenere la candidatura dei tratturi ad essere iscritti nella lista del patrimonio culturale materiale dell'Unesco, ivi inclusi interventi ed attività inerenti la pianificazione, la progettazione, la valorizzazione, il recupero e la manutenzione dei tratturi;

c) ad aderire a progetti, eventi ed iniziative volti a promuovere la cultura musicale popolare regionale e diffondere, anche fuori Regione, le tradizioni locali musicali, coreutiche, letterarie e cinematografiche (5).

3. L'adesione a progetti, eventi ed iniziative di cui al comma 2 è deliberata con atto motivato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'adesione può implicare anche la partecipazione all'organizzazione dell'evento. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza procede, unitamente ai partner istituzionali interessati, alla definizione del programma dell'evento e delle sue modalità di attuazione, individuando la struttura amministrativa del Consiglio regionale che provvede agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'evento che, allo scopo, può avvalersi del supporto degli enti strumentali regionali ovvero operare in collaborazione con gli enti locali interessati dagli eventi, anche attraverso la promozione di forme di sponsorizzazione.

4. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera a) gli eventi definiti ai sensi della [legge regionale 16 luglio 2019 n. 20](#) (Celebrazione del Centenario dell'impresa di Fiume guidata dal poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio), in considerazione dello stretto connubio che lega il poeta Gabriele D'Annunzio all'antica usanza della transumanza la cui

celebrazione poetica è contenuta in una delle sue più conosciute e apprezzate opere.

5. È ricompreso nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera b) il "Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi" di cui alla Delib.G.R. 2 agosto 2022, n. 434 (Strategie per la definizione e realizzazione del Progetto della Transumanza e dei Tratturi).

6. Possono essere ricompresi nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, lettera c) il progetto "La Notte dei Serpenti", organizzato dalla Associazione culturale ONC, quale strumento di promozione della cultura musicale popolare regionale, ed il "Festival dei Popoli Europei", iniziativa finalizzata alla promozione di un'Europa dei popoli che ritrova nelle sue radici e tradizioni culturali la propria identità e l'essenza della sua unione nonché il film "La seconda via" di Alessandro Garilli per lo stretto legame con il territorio abruzzese e il Corpo degli Alpini [\(6\)](#).

7. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento del capitolo di spesa 4113/1 "Sostegno agli eventi di valorizzazione della transumanza" nell'ambito di Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale.

8. In caso di promozione di forme di sponsorizzazione, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato a procedere con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio del Consiglio regionale finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi.

9. In caso di progetti curati dalle strutture della Giunta regionale, afferenti agli ambiti di cui al comma 2, ai fini della relativa copertura finanziaria, il Consiglio regionale trasferisce le risorse a favore della Giunta regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale effettuano le dovute variazioni ai rispettivi bilanci necessarie ai fini della gestione.

[\(4\)](#) Articolo così sostituito dall' [art. 18, comma 17, L.R. 13 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 15 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 19, comma 1](#), della medesima legge).

[\(5\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 3, comma 1, L.R. 9 marzo 2023, n. 11](#), a decorrere dal 16 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 2, L.R. 9 marzo 2023, n. 11](#), a decorrere dal 16 marzo 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 5, comma 1](#), della medesima legge).

L.R. Basilicata 30 novembre 2021, n. 54 [u](#).

Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza, presidi del territorio lucano.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Basilicata 2 dicembre 2021, n. 84, S.O.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Articolo 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Basilicata riconosce e tutela la pastorizia e l'allevamento estensivo praticato allo stato brado e semibrado e in forma transumante come patrimonio regionale.

2. Tali attività rappresentano un presidio permanente ed insostituibile sull'intero territorio regionale, soprattutto nelle aree naturali protette, nelle aree di montagna, nelle aree interne e svantaggiate, svolgendo una funzione strategica per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle produzioni agroalimentari.

3. A tal fine la Regione riconosce il ruolo del pastore presidio del territorio.

Articolo 2 *Pastore presidio del territorio.*

1. Ai fini della presente legge è "pastore presidio del territorio" l'imprenditore agricolo singolo o associato che, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, pratica l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado e in forma transumante.
 2. Il pastore presidio del territorio assicura il benessere animale dei capi allevati e svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del patrimonio naturalistico regionale che contribuisce a tutelare e valorizzare.
 3. Il pastore presidio del territorio, prestando la propria professionalità e competenza, può collaborare con la pubblica amministrazione nell'ambito di programmi ed interventi di pubblica utilità, di tutela ambientale, paesaggistica e culturale adottati dalle autorità con le modalità e le forme previste dall'ordinamento giuridico.
 4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituito presso la Regione Basilicata l'elenco regionale dei pastori presidii del territorio.
-

Articolo 3 *Compiti della Regione.*

1. La Regione, per gli scopi e le finalità della presente legge:
 - a) diffonde la conoscenza ed il rispetto del patrimonio storico rurale, dell'ambiente, del paesaggio, della pastorizia e della transumanza;
 - b) tutela e valorizza il patrimonio della pastorizia e della transumanza;
 - c) adotta appositi programmi volti a preservare e valorizzare il patrimonio culturale di saperi, di tecniche e consuetudini legate alla pastorizia, all'allevamento estensivo e transumante ed alle produzioni agroalimentari che le comunità rurali hanno storicamente praticato;
 - d) sostiene le attività di assistenza tecnico-veterinaria in favore delle aziende zootecniche della Regione;

e) prevede, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR), misure di intervento e criteri prioritari e di premialità, sia in favore dei pastori presidii del territorio sia in favore degli enti locali in attuazione del comma 3 dell'articolo 2;

f) definisce con provvedimenti della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, criteri di priorità a favore dei pastori presidii del territorio nell'ambito delle procedure di concessione in uso e di fida pascolo ovvero di alienazione o assegnazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali nonché dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati inseriti nella Banca regionale della terra lucana di cui alla [L.R. 14 dicembre 2017, n. 36](#) e di eventuali altri beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia, adoperandosi affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici facciano altrettanto in relazione ai beni dei rispettivi patrimoni.

Articolo 4 *Rapporti con gli enti locali.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)) ed all'[articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di contratti e accordi di collaborazione, promozione e convenzioni con gli imprenditori agricoli.

Articolo 5 *Elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano.*

1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente l'elenco regionale dei pastori presidii del territorio lucano.
2. Ai fini dell'iscrizione del pastore nell'elenco regionale è necessario che:

- a) l'allevamento di cui è titolare deve essere ubicato nel territorio regionale;
- b) il pastore deve praticare l'allevamento estensivo allo stato brado, semibrado o in forma transumante;
- c) i capi dell'allevamento devono essere registrati presso l'anagrafe zootecnica tenuta dal servizio veterinario pubblico;
- d) il pastore deve detenere il fascicolo aziendale;
- e) il pastore, per allevamento di cui è titolare, deve aderire al programma di assistenza zootecnica e veterinaria della Regione Basilicata.

3. Il pastore presidio del territorio, ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale e del mantenimento della stessa, deve garantire che la propria attività venga svolta nel rispetto dell'ambiente, del territorio e del patrimonio naturalistico regionale.

4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione delle domande di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco nonché di verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione dei pastori presidii del territorio, potendo anche assegnare parte di questi compiti ai servizi di assistenza tecnico-veterinaria.

Articolo 6 *Rete dei pastori presidii del territorio regionale.*

1. È istituita la rete delle aziende zootecniche dei pastori presidii del territorio regionale.
 2. Le attività di raccolta dati, elaborazione, georeferenziazione, implementazione e pubblicazione vengono curate dai servizi di assistenza tecnico-veterinaria, che ne assicurano la più ampia consultazione e diffusione anche on line.
-
-

Articolo 7 *Disposizioni di attuazione.*

1. La Giunta regionale approva con propria deliberazione gli atti di attuazione della presente legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Articolo 8 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo massimo di euro 100.000 per l'esercizio 2023 si provvede mediante lo stanziamento a valere sulla Missione 16, Programma 01, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 [2](#).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

[\(2\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 19, comma 1, L.R. 5 giugno 2023, n. 11](#), a decorrere dal 6 giugno 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 29, comma 1](#), della medesima

L.R. Lombardia 25 luglio 2022, n. 14 [ω](#).

**Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del
pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la
diffusione dei relativi valori culturali.**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 28 luglio 2022, n. 30, Supplemento.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge persegue la finalità di tutelare e valorizzare il pastoralismo, l'alpeggio e la transumanza, quali attività tradizionali dei territori della Lombardia, nonché di diffonderne i relativi valori culturali.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati "pastori" e "conduttori d'alpeggio" gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'[articolo 1, comma 2, lettere d\), f\), g\), l\), ee\), della legge 7 marzo 2003, n. 38](#)), singoli o associati, che esercitano attività pastorali e agro-pastorali nelle forme dell'alpeggio, del pascolamento di prati-pascoli, del recupero di superfici già a pascolo e prato e del pascolo vagante.

3. La Regione riconosce l'interesse pubblico delle attività agro-zootecniche del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza, quali presidi del territorio, per il ruolo strategico nella salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in particolare, per i territori montani, per le zone collinari e planiziali e per le aree naturali e regionali protette, nonché quali componenti della filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale anche a marchio di qualità e per il loro valore culturale.

Art. 2 *Misure specifiche di sostegno ai pastori e ai conduttori d'alpeggio.* ⁽²⁾

1. Gli enti locali per motivi di pubblica utilità e nel rispetto del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), nonché avvalendosi della facoltà di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), possono affidare ai pastori o ai conduttori d'alpeggio la manutenzione dei terreni abbandonati o incolti.

2. La Regione può riconoscere sostegni finanziari in favore dei pastori e dei conduttori d'alpeggio, singoli o associati, che eseguono direttamente opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Possono essere beneficiari di misure di sostegno economico da parte della Regione anche gli enti locali che eseguono opere di manutenzione dei terreni abbandonati o incolti, al fine di destinarli alle attività disciplinate dalla presente legge. Tali sostegni possono essere riconosciuti nei limiti delle disponibilità di bilancio o con misure attuative del Piano strategico nazionale 2023-2027, nel caso siano previste. È sempre vietato il doppio finanziamento, anche se a carico di enti diversi, delle stesse opere e servizi. Alle forme di sostegno di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'[articolo 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17](#) (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

[\(2\)](#) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 13 aprile 2023, n. 12/128](#).

Art. 3 *Promozione delle vie di transumanza e monticazione e conservazione e valorizzazione dei prati stabili naturali.*

1. La Regione promuove, in collaborazione con i comuni e con gli enti competenti in materia di sicurezza stradale e sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle competenze degli stessi, l'individuazione di percorsi di transumanza e monticazione, nei quali sia garantito il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo, coinvolgendo i proprietari pubblici e privati dei prati stabili e delle aree idonee al pascolo.
 2. Al fine di promuovere lo studio, la conoscenza, la valorizzazione e la tutela dei prati stabili naturali nelle loro componenti ecologiche e per il loro ruolo nelle produzioni agroalimentari, la Regione istituisce una banca dati regionale dei prati stabili naturali, come da [Allegato 1 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992](#), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, sentiti gli enti locali territorialmente competenti e in raccordo con le banche dati nazionali. Nella banca dati sono riportate le informazioni di carattere biologico e territoriale, nonché i dati catastali riferiti ai singoli prati stabili, riportando inoltre le misure di tutela e i vincoli su di essi insistenti.
 3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei commi 1 e 2.
 4. La Giunta regionale adotta le azioni necessarie per la conservazione dei prati stabili, nel rispetto delle competenze degli enti locali nel cui territorio sono localizzati o degli enti gestori degli stessi.
-
-

Art. 4 *Istituzione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza. Modifiche all'[articolo 24-ter della L.R. 31/2008](#).*

1. È istituita la giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, individuata annualmente con provvedimento della Giunta regionale su indicazione della consulta del pastoralismo e della transumanza di cui all'[articolo 24-ter, comma 2-ter, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale).

2. Al [comma 2-ter dell'articolo 24-ter della L.R. 31/2008](#) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È altresì istituita la consulta del pastoralismo e della transumanza, con le medesime modalità di costituzione e di funzionamento di cui al precedente periodo, avente la finalità di formulare proposte in tema di tutela e valorizzazione del pastoralismo e della transumanza, nonché di diffusione dei relativi valori culturali. La consulta del pastoralismo e della transumanza indica annualmente alla Giunta regionale la data di celebrazione della giornata regionale per la diffusione dei valori culturali relativi al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza."

Art. 5 *Diffusione della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.*

1. La Regione incentiva lo studio della cultura legata al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale indice bandi annuali finalizzati all'organizzazione di tirocini formativi presso i pastori o conduttori di alpeggio di cui all'[articolo 1, comma 2](#), previa definizione di criteri e modalità attuative.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale indice bandi di concorso annuali rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presenti sul

territorio regionale che producono studi o elaborati inerenti alle suddette attività, aventi ad oggetto:

- a) il conferimento di borse di studio;
- b) l'organizzazione di viaggi di istruzione nei luoghi interessati dallo svolgimento di attività di pastorizia, alpeggio e transumanza.

4. Al fine di diffondere i valori culturali e le pratiche legate al pastoralismo, all'alpeggio e alla transumanza, il Consiglio regionale sostiene le manifestazioni aventi carattere zootecnico, storico e culturale che si svolgono sul territorio regionale. A tal fine, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, ricorrendone le condizioni e nel rispetto della normativa vigente, anche della concessione dei patrocini di cui all'[articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5](#) (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - (Collegato ordinamentale 2007)) Per le iniziative di cui al primo periodo del presente comma, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove anche forme di collaborazione, in particolare, con:

- a) gli enti locali e le associazioni del territorio;
- b) i parchi naturali e regionali, nonché il Parco nazionale dello Stelvio;
- c) le comunità montane;
- d) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in accordo con il medesimo, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- e) gli istituti di ricerca, nonché con le università, nel rispetto dell'autonomia delle medesime;
- f) gli enti organizzatori di fiere, sagre e manifestazioni tradizionali legate alla cultura del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza;
- g) le organizzazioni professionali agricole.

Art. 6 *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti in termini di tutela e di valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio e della transumanza e di diffusione della relativa cultura.

A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
- b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
- c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e socio-demografiche;
- d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7 *Norma finanziaria.*

1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte con incremento di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

2. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 5, comma 2, della presente legge, stimate rispettivamente in euro 30.000,00 per il 2022 e in euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con incremento di euro 30.000,00 nel 2022 e di euro 100.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024

della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.

3. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 3 e 4, della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse già stanziare alla missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo", programma 01 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.

4. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 8 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

L.R. Puglia 5 febbraio 2013, n. 4 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma fondiaria ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 febbraio 2013, n. 18.

(2) Titolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*. Il testo precedente era così formulato: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti.».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Finalità e definizioni

Art. 1 *Finalità.*

1. Il presente testo unico disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio armentizio e dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti (ONC) e dei beni della soppressa Riforma fondiaria ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

- a) tratturo regionale: bene del demanio armentizio;
 - b) area tratturale: suolo appartenente ai tratturi regionali;
 - c) valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;
 - d) reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione dei tratturi regionali;
 - e) attuali possessori:
 - 1) titolari di concessioni vigenti;
 - 2) soggetti che hanno acquistato il soprassuolo.
-

CAPO II

Demanio armentizio

Art. 3 *Costituzione del demanio armentizio.*

1. I tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'*articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto "monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca".

2. Le funzioni amministrative relative al demanio armentizio sono attribuite ai Comuni e alla Regione.

Art. 4 *Funzioni amministrative della Regione.*

1. La Regione approva il Quadro di assetto di cui all'[articolo 6](#) e il Documento di valorizzazione di cui all'[articolo 14](#) ed esercita le funzioni di reintegra, tutela dominicale e amministrazione del demanio armentizio.

Art. 5 *Funzioni amministrative dei Comuni.*

1. I Comuni approvano il Documento locale di valorizzazione di cui all'[articolo 16](#) ed esercitano le funzioni inerenti alla vigilanza e al controllo sulla integrità e conservazione dei tratturi regionali; provvedono, altresì, all'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente testo unico e alla riscossione e incameramento delle sanzioni di cui all'[articolo 24](#) ⁽⁴⁾.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i verbali di accertamento delle violazioni ai fini dell'esercizio della tutela dominicale.

(4) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera a\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 6 *Quadro d'assetto regionale* ⁽⁵⁾.

1. Il Quadro d'assetto regionale prevede l'assetto definitivo delle destinazioni dei tratturi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

a) dei tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo;

b) delle aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico;

c) delle aree tratturali che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

2. Le aree di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono quelle che hanno irreversibilmente perduto la loro originaria caratteristica di tratturo e, come tali, di beni di interesse archeologico.

3. Il Quadro di assetto è approvato anche ai fini del piano quadro di cui al decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 22 dicembre 1983, che ha dichiarato i Tratturi di Puglia "cose di interesse storico e archeologico" ai sensi della [legge 1° giugno 1939, n. 1089](#) (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico).

4. Il Quadro d'assetto, alla luce dell'attività prevista al comma 1, recepisce ed eventualmente aggiorna:

a) i piani comunali dei tratturi, approvati ai sensi della [legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29](#) (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

b) i piani comunali redatti e approvati con le modalità previste dalla stessa normativa e pervenuti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 giugno 2014, n. 1200](#), la [Delib.G.R. 25 settembre 2017, n. 1459](#) e la [Delib.G.R. 15 febbraio 2019, n. 256](#).

Art. 7 *Procedimento di approvazione del Quadro di assetto regionale* ⁽⁹⁾.

1. Il Quadro di assetto è approvato secondo il seguente procedimento:

- a) entro un anno dallo spirare del termine di cui alla lettera b) del comma 4 dell'[articolo 6](#), la Giunta regionale prende atto del Quadro di assetto e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) e sul sito istituzionale della Regione; nell'ambito della procedura di formazione del Quadro di assetto la Regione assicura la partecipazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati;
- b) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, i Comuni territorialmente competenti e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative;
- c) la Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, adotta il Quadro di assetto;
- d) la Regione convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell'ambito della quale sono acquisiti i pareri vincolanti della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale;
- e) la Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia, approva il Quadro di assetto.

1-bis. [Nelle more della approvazione del Quadro di assetto regionale, continuano ad applicarsi le norme dei Piani comunali dei tratturi approvati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29, (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi), ancorché scaduti] ⁽⁶⁾.

2. Il Quadro di assetto approvato acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

3. [Le varianti e gli aggiornamenti al Quadro di assetto, anche se proposti dai comuni, sono approvate con la medesima procedura utilizzata in sede di prima approvazione] ⁽⁷⁾.

4. Il Quadro di assetto con le sue varianti e rettifiche aggiorna le ricognizioni del Piano paesaggistico regionale ⁽⁸⁾.

(6) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 1, L.R. 26 ottobre 2016, n. 28](#) e successivamente abrogato dall'[art. 48, comma 1, lettera a\), L.R. 30 novembre 2019, n. 52](#), a decorrere dal 30 novembre 2019.

(7) Comma modificato dall' [art. 13, comma 1, lett. a\), L.R. 10 agosto 2018, n. 44](#), a decorrere dal 13 agosto 2018, e successivamente abrogato dall' [art. 48, comma 1, lettera a\), L.R. 30 novembre 2019, n. 52](#), a decorrere dal 30 novembre 2019.

(8) Comma così modificato dall' [art. 48, comma 1, lettera b\), L.R. 30 novembre 2019, n. 52](#), a decorrere dal 30 novembre 2019.

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 25 settembre 2017, n. 1459](#) e la [Delib.G.R. 15 febbraio 2019, n. 256](#).

Art. 7-bis *Procedimento di modifica del Quadro di assetto dei tratturi.* ⁽¹⁰⁾

1. Le modifiche e le rettifiche al Quadro di assetto seguono la procedura semplificata descritta nel presente articolo.
2. La Regione, anche su richiesta del comune interessato, convoca apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nell'ambito della quale sono acquisiti i pareri degli enti coinvolti, delle competenti soprintendenze, ovvero i pareri previsti dal Piano paesaggistico regionale.
3. Le determinazioni della Regione, per il tramite del Servizio competente in materia, sono vincolanti.
4. Il parere della Soprintendenza è da ritenersi vincolante solo nel caso di riclassificazione delle aree tratturali da sub a) a sub b) o sub c) del comma 1 dell'articolo 6 del presente testo di legge ⁽¹¹⁾.
5. La Giunta regionale approva la modifica del Quadro di assetto che acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

(10) Articolo aggiunto dall' [art. 48, comma 1, lettera c\), L.R. 30 novembre 2019, n. 52](#), a decorrere dal 30 novembre 2019.

Successivamente, la suddetta lettera b) è stata corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 9 gennaio 2020, n. 4.

(11) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 8 *Parco dei tratturi di Puglia.*

1. I tratturi regionali di cui alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 6](#) costituiscono il "Parco dei tratturi di Puglia" (Parco), il cui ufficio ha sede in Foggia.
2. La Regione e i Comuni interessati promuovono la conservazione, riqualificazione, valorizzazione e fruizione del Parco.
3. I tratturi regionali che costituiscono il Parco, sono inalienabili e sottoposti a vincolo di inedificabilità, fatta eccezione per le opere previste dai Documenti locali di valorizzazione dei tratturi regionali di cui all'[articolo 16](#). La Giunta regionale, acquisita l'autorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, anche facendo ricorso alla conferenza dei servizi, può altresì autorizzare, nei limiti e con le modalità previste dal Piano paesaggistico regionale, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità ⁽¹²⁾.
4. Le costruzioni che, a seguito dell'approvazione del Quadro di assetto, insistono sulle aree tratturali ancora vincolate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, rimangono sottoposte alle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

(12) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 9 *Aree tratturali alienabili.*

1. Le aree tratturali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 6](#) e quelle di cui alla lettera c) non ancora alienate e che risultino, successivamente alla predetta classificazione, destinate a finalità pubbliche, previa autorizzazione della Giunta regionale, sono trasferite a titolo gratuito al demanio o patrimonio indisponibile degli enti territoriali richiedenti.

2. La Giunta regionale approva i piani alienativi delle aree tratturali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 6](#) per le quali non ricorrano specifici interessi regionali alla loro conservazione.

3. Le aree tratturali oggetto dei piani alienativi di cui al comma 2 possono essere alienate, a domanda, all'attuale possessore, come definito dall'[articolo 2](#), e previa deliberazione della Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione, fatte salve le servitù esistenti.

4. Pena la decadenza dalla domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo, determinato ai sensi dell'[articolo 10](#), deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione. Intervenuta l'accettazione, la Giunta regionale ne delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spesa a carico del ricorrente.

5. Le aree tratturali libere da attuale possesso e quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4, fatte salve le prelaioni vigenti, possono essere alienate con procedura a evidenza pubblica con offerte al rialzo. Il prezzo determinato ai sensi dell'[articolo 10](#) costituisce la base d'asta.

5-bis. [Le aree tratturali classificate ai sensi del comma 1, lettera c), dell'[articolo 6](#), occupate da legittime costruzioni, sono dichiarate patrimonio disponibile della Regione Puglia e alienabili agli attuali proprietari superficiali, anche pro quota] ⁽¹³⁾.

(13) Comma dapprima aggiunto dall' [art. 13, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 10 agosto 2018, n. 44](#) e poi abrogato dall' [art. 23, comma 1, lettera d\)](#), [L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 10 *Stima del prezzo e agevolazioni.*

1. Il prezzo è determinato dalla Commissione regionale di valutazione prevista all'[articolo 11](#), con i seguenti criteri di stima:

a) per i suoli agricoli, in base al valore agricolo per uso pascolo, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e stabilito dalla Commissione provinciale di esproprio di cui all'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)";

b) per i suoli edificabili o edificati, mediante il valore di mercato del suolo libero da costruzioni, riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, tenuto conto della potenzialità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. All'attuale possessore, in caso di acquisto di suoli agricoli, spetta una riduzione pari a un terzo del prezzo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni effettivamente utilizzate in modo prevalente come abitazioni, spetta una riduzione pari al 90 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

4. All'attuale possessore delle aree tratturali occupate, al momento della presentazione dell'istanza, da costruzioni utilizzate in modo diverso da quello di cui al comma 3, spetta una riduzione del 50 per cento del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

5. A tutte le altre fattispecie diverse da quelle considerate nei commi 2, 3 e 4, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'[articolo 9](#), si applica una riduzione di un terzo del prezzo di cui alla lettera b) del comma 1.

6. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un'unica soluzione;

b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento

della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge ⁽¹⁴⁾.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2013, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 11 *Commissione regionale di valutazione.*

1. La Commissione regionale di valutazione è così composta:
 - a) dal dirigente del Servizio demanio e patrimonio regionale, che la presiede;
 - b) dal dirigente dell'Ufficio regionale parco tratturi;
 - c) da un dirigente tecnico del Servizio agricoltura regionale;
 - d) da un funzionario tecnico dell'Ufficio parco tratturi, con funzioni di segretario;
 - e) da un funzionario tecnico dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio;
 - f) da un funzionario tecnico del comune in cui ricadono le aree oggetto di valutazione.
 2. Il dirigente del Servizio regionale demanio e patrimonio, previa acquisizione dei rappresentanti di ciascuna amministrazione, nomina i componenti della Commissione regionale di valutazione.
 3. Ai componenti regionali, in ossequio al principio della onnicomprensività del trattamento economico, non spetta alcun compenso; ai componenti esterni alla Regione spetta il compenso previsto dalla normativa regionale vigente.
-
-

Art. 12 *Reimpiego dei proventi dell'alienazione.*

1. Il 60 per cento dei proventi derivanti dall'alienazione delle aree tratturali è impiegato per le attività di valorizzazione di cui all'[articolo 18](#); il 25 per cento viene assegnato alla Regione; il 15 per cento viene assegnato a ciascun comune nel quale insistono le aree cedute, al fine di realizzare iniziative e opere di compensazione ambientale.

Art. 13 *Valorizzazione del Parco dei tratturi di Puglia.*

1. Le funzioni amministrative connesse alla valorizzazione del demanio armentizio sono esercitate sulla base della pianificazione.

2. Il processo si conforma ai principi della sussidiarietà, della concertazione con le amministrazioni titolari di interessi pubblici sul demanio armentizio, della trasparenza e della più ampia partecipazione pubblica.

3. I soggetti attuativi della pianificazione sono la Regione e i comuni, singoli o associati.

4. Il Documento regionale e il Documento locale di valorizzazione sono gli strumenti attraverso i quali sono perseguite le finalità del Parco e hanno lo scopo di ⁽¹⁵⁾:

a) tutelare, recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei tratturi regionali costituenti il Parco, nonché promuoverne la fruizione;

b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori;

c) concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

(15) Alinea così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera e\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 14 *Documento regionale di valorizzazione.*

1. Il Documento regionale di valorizzazione, sulla base del Quadro di assetto e del Piano paesaggistico regionale vigente, definisce gli indirizzi e i criteri da seguire per la realizzazione degli interventi che interessano i tratturi regionali e, relativamente ai Documenti locali di valorizzazione di cui all'[articolo 16](#) ⁽¹⁶⁾:

- a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;
- b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti;
- c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;
- d) le modalità operative per la predisposizione.

(16) Alinea così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera f\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 15 *Procedimento di formazione e approvazione del Documento regionale di valorizzazione* ⁽¹⁷⁾.

1. Nel procedimento di formazione e approvazione del Documento di valorizzazione, la Regione:

- a) conforma la propria attività al principio della co-pianificazione, attuando il confronto e la concertazione con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti;
- b) assicura il confronto e la concertazione con le associazioni economiche, culturali, sociali e ambientali e, inoltre, garantisce, nelle forme e con le modalità più idonee, specifiche forme di pubblicità, informazione e consultazione, anche in via telematica, dei cittadini singoli o associati, in ogni fase del procedimento.

2. Entro un anno dall'approvazione del Quadro di assetto di cui all'[articolo 6](#), la Regione pubblica sul proprio sito istituzionale la comunicazione di avvio del procedimento di formazione del Documento di valorizzazione, che contiene:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione;
b) il quadro conoscitivo di riferimento;
c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici competenti all'emanazione di pareri, intese, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti per l'approvazione del Documento di valorizzazione.

3. La Regione acquisisce gli apporti conoscitivi e valutativi, nonché i pareri degli enti locali e delle altre amministrazioni mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi. I pareri della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti.

4. Il Documento di valorizzazione è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dei Comuni interessati nonché, sotto forma di avviso, sul BURP.

5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento di valorizzazione, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono far pervenire alla Regione osservazioni e proposte integrative.

6. La Giunta regionale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute e acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si deve esprimere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere deve intendersi favorevole, approva il Documento di valorizzazione.

7. Il Documento di valorizzazione acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURP.

8. Le varianti e gli aggiornamenti al Documento di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura prevista per la prima approvazione.

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 19 dicembre 2019, n. 2411](#).

Art. 16 *Documento locale di valorizzazione* ⁽¹⁸⁾.

1. Il Documento locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli e associati, anche se già dotati dei Piani comunali dei tratturi di cui al comma 4 dell'[articolo 6](#), in conformità al Quadro di assetto e al Documento di valorizzazione ⁽¹⁹⁾.

2. Il Documento di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali, contiene:

a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione del Parco;

b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;

c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);

d) i modi e le forme di utilizzazione a scopi sociali;

e) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione del Parco e delle modalità di promozione delle stesse;

f) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

g) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi ⁽¹⁹⁾.

(18) Rubrica così modificata dall' [art. 23, comma 1, lettera g\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera g\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 17 *Procedimento di formazione e approvazione del Documento locale di valorizzazione* ⁽²⁰⁾.

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Documento regionale di valorizzazione, i comuni singoli o associati predispongono il Documento locale di valorizzazione ⁽²¹⁾.
2. Il comune acquisisce i pareri mediante la convocazione di apposite conferenze di servizi circa la verifica di compatibilità del Documento locale di valorizzazione con il Documento regionale di valorizzazione. I pareri sul Piano di valorizzazione della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sono vincolanti ⁽²¹⁾.
3. Il Documento locale di valorizzazione è adottato dalla Giunta comunale, che ne garantisce la più ampia pubblicità ⁽²¹⁾.
4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del Documento locale di valorizzazione possono essere presentate al Comune osservazioni e proposte integrative ⁽²¹⁾.
5. Il Consiglio comunale, pronunciandosi sulle proposte e osservazioni pervenute, approva il Documento locale di valorizzazione ⁽²¹⁾.
6. Le modifiche e gli aggiornamenti al Documento locale di valorizzazione sono approvati con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 ⁽²¹⁾.
7. [Qualora i Comuni non provvedano entro i termini stabiliti, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni e scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, nomina, per la redazione e approvazione del Piano di valorizzazione, il commissario ad acta scelto tra i dirigenti regionali. Il commissario ad acta si avvale della struttura tecnica composta da un rappresentante:
 - a) del Servizio regionale demanio e patrimonio, beni culturali, urbanistica e assetto del territorio;
 - b) del Comune interessato;
 - c) della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici] ⁽²²⁾.
 8. [Le spese riconosciute per il funzionamento della struttura tecnica sono poste a carico del Comune inadempiente] ⁽²²⁾.

9. I Documenti locali di valorizzazione intercomunali sono formati e approvati con le stesse modalità previste per i Piani locali di valorizzazione comunali ⁽²¹⁾.

(20) Rubrica così modificata dall' *art. 23, comma 1, lettera h), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 121, comma 1*, della medesima legge).

(21) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 1, lettera h), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 121, comma 1*, della medesima legge).

(22) Comma abrogato dall' *art. 23, comma 1, lettera h), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 121, comma 1*, della medesima legge).

Art. 18 *Attuazione dei Documenti locali di valorizzazione* ⁽²³⁾.

1. Gli interventi di valorizzazione sono attuati sulla base dei Documenti Locali ⁽²⁴⁾.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati con le risorse, introitate dalle attività di alienazione, previste dall'*articolo 12* e le eventuali risorse aggiuntive ⁽²⁵⁾.

(23) Rubrica così modificata dall' *art. 23, comma 1, lettera i), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 121, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, lettera i), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32*, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 121, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I Piani di valorizzazione sono attuati sulla base di programmi annuali o pluriennali.».

(25) Comma così modificato dall' [art. 23, comma 1, lettera i\), L.R. 29 dicembre 2022, n. 32](#), a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 121, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 19 *Intese interregionali.*

1. La Regione Puglia promuove intese con le altre Regioni interessate al fine dell'adozione di un piano interregionale di tutela e valorizzazione dei tratturi regionali.

Art. 20 *Banca dati dei tratturi regionali.*

1. È istituita la banca dati contenente i dati e le informazioni sui tratturi regionali, integrata con il Sistema informativo territoriale regionale.
 2. La Regione definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui tratturi regionali
-

CAPO III

Beni della soppressa opera nazionale per i combattenti.

Art. 21 *Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa ONC, trasferiti al patrimonio regionale ai sensi del [D.P.R. 616/1977](#), sono esercitate dalla Regione.

Art. 22 *Trasferimento e alienazione dei beni della soppressa Opera nazionale per i combattenti.*

1. I beni della soppressa ONC, così come da destinazione prevista negli elenchi approvati, ai sensi dell'[articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5](#) (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 9 giugno 1980, n. 67](#) - Alienazione terreni demanio armentizio regionale), con Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 2065 sono:

- a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta per uso pubblico;
- b) alienati in favore degli attuali conduttori o loro eredi;
- c) alienati con procedure di evidenza pubblica, nei casi previsti dal comma 6.

2. I beni di cui alla lettera b) del comma 1, fatte salve le servitù esistenti e quelle che si renda necessario costituire al momento della vendita, sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

- a) i terreni agricoli sono alienati con la riduzione di un terzo rispetto al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale di esproprio prevista dall'[articolo 41 del D.P.R. 327/2001](#);
- b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo, ridotto di un terzo, pari al costo di costruzione, alle condizioni d'uso esistenti al momento della presentazione dell'istanza di acquisto, al netto delle migliorie apportate dal conduttore;
- c) i fabbricati urbani e quelli extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato, ridotto di un terzo, riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie apportate dal conduttore.

3. Il prezzo di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è stimato dalle competenti strutture regionali e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione di cui all'[articolo 11](#).

4. Pena la decadenza della domanda di acquisto, l'accettazione per iscritto del prezzo deve intervenire da parte del richiedente entro tre mesi dalla data di comunicazione; intervenuta l'accettazione, la Giunta

regionale delibera la vendita. In caso di contestazione del prezzo stimato, la valutazione è rimessa all'Agenzia del territorio competente per l'espressione del giudizio di congruità, con spese a carico del ricorrente.

5. Il pagamento del prezzo accettato può essere corrisposto:

a) in un'unica soluzione;

b) su richiesta dell'acquirente, fino al 70 per cento dilazionato in rate annuali fino a un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale, e il versamento della restante quota parte del prezzo contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di compravendita; in tal caso, a garanzia dell'esatto pagamento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge ⁽²⁶⁾.

6. I beni non locati e quelli per i quali sia intervenuta la decadenza di cui al comma 4 possono essere alienati, fatte salve le prelazioni vigenti, con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo. Il valore attuale di mercato, stimato dal competente Servizio regionale e sottoposto al giudizio di congruità della Commissione regionale di valutazione, costituisce la base d'asta.

7. Il prezzo dei beni assegnati mediante atti di concessione con promessa di vendita per l'avviamento alla proprietà contadina è quello stabilito nello stesso atto, maggiorato del costo di miglioramento e trasformazione fondiaria. Tale prezzo, al momento della vendita, deve essere aggiornato in base ai coefficienti ISTAT e rivalutato dagli interessi legali con decorrenza dalla data di assegnazione.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 35, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2013, n. 45*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

CAPO III-bis ⁽²⁷⁾

Beni della soppressa Riforma fondiaria

Art. 22-bis *Esercizio delle funzioni* ⁽²⁸⁾.

1. La Regione, in attuazione dell'*articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146* (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario) esercita la funzione normativa sui beni immobili della Riforma fondiaria acquisiti al suo patrimonio ai sensi dell'*articolo 45 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003).
2. La Regione espleta, altresì, le funzioni amministrative concernenti i compiti a esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria.
3. La Regione procede alla ricognizione fisico-giuridica del patrimonio immobiliare pervenuto dall'ex Riforma fondiaria, secondo le disposizioni di cui all'*articolo 14 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27* (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale).

(27) Capo inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

(28) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

Art. 22-ter *Trasferimento e alienazione* ⁽²⁹⁾.

1. I beni ex Riforma fondiaria possono essere:

- a) trasferiti a titolo gratuito agli enti locali che ne facciano richiesta, quali aree urbanizzate o destinate a opere di urbanizzazione e immobili a destinazione pubblica o dichiarati di pubblico interesse con provvedimento dello stesso ente locale;
- b) alienati agli attuali conduttori;
- c) alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo, se liberi ⁽³⁰⁾;
- d) affrancati dal riservato dominio;
- e) ceduti a titolo gratuito agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche che ne facciano richiesta, se edifici e pertinenze di culto che conservano tale destinazione.

2. Le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.
 3. Il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta regionale.
 4. La gestione e l'esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria sono affidati all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita ai sensi della [legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3](#) (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali). L'affidamento avviene per mezzo di verbale di consegna.
-

(29) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23](#).

(30) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 1756](#).

Art. 22-quater *Trasferimento agli enti locali e agli enti ecclesiastici* ⁽³¹⁾.

1. Per i beni di cui all'articolo 22-ter, comma 1, lettera a), e comma 2, si provvede al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà.
 2. Per i beni di cui all'articolo 22-ter, comma 1, lettera e), si provvede al trasferimento con atto pubblico.
-

(31) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23](#).

Art. 22-quinquies *Alienazione agli attuali conduttori* ⁽³²⁾.

1. Agli attuali conduttori i beni sono alienati secondo le seguenti disposizioni:

a) i terreni agricoli sono alienati al prezzo determinato in base al valore agricolo riferito al momento della presentazione dell'istanza di acquisto e alla coltura in atto all'anno di inizio del possesso, come fissati dalla Commissione provinciale espropri prevista dall'[articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ridotto di un terzo;

b) i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli sono alienati al prezzo pari al costo attuale di costruzione deprezzato della vetustà, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo;

c) i fabbricati urbani e quelli rurali extrapoderali sono alienati al prezzo di mercato riferito al momento della presentazione dell'istanza, al netto delle migliorie eventualmente apportate dal conduttore, ridotto di un terzo.

2. Gli attuali conduttori, ai fini dell'acquisto, devono essere in regola col pagamento dei canoni d'uso e, in caso di possesso senza titolo conseguito senza violenza o clandestinità, col pagamento dell'indennità per tutto il periodo di effettiva occupazione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni, qualora sia indimostrato l'inizio dell'occupazione.

3. L'accettazione del prezzo interviene per iscritto entro tre mesi dalla sua comunicazione.

4. I proprietari privati di fabbricati urbani costruiti su terreno regionale ex Riforma fondiaria, del quale sia stato conseguito il possesso senza violenza o clandestinità, sono assimilati agli attuali conduttori.

(32) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23](#).

Art. 22-sexies *Alienazione beni liberi* ⁽³³⁾.

1. I beni liberi o rientranti nella disponibilità dell'Amministrazione sono alienati con procedura di evidenza pubblica, con offerte al rialzo sul prezzo a base d'asta ⁽³⁴⁾.

2. Per l'alienazione dei terreni agricoli è comunque fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione agraria da parte dei proprietari confinanti.

3. Il prezzo a base d'asta, determinato dai soggetti di cui all'*articolo 28, comma 1, della L.R. n. 27/1995*, è stimato, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza, come segue:

a) per i terreni agricoli, in base al valore agricolo medio attuale fissato dalla Commissione provinciale espropri di cui all'*articolo 41 del D.P.R. 327/2001*, con riferimento alla coltura prevalente praticata in zona;

b) per i fabbricati rurali funzionali alla conduzione dei terreni agricoli, in base al costo di costruzione deprezzato della vetustà;

c) per i fabbricati urbani e quelli extrapoderali, in base al prezzo attuale di mercato.

(33) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

(34) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 novembre 2021, n. 1756*.

Art. 22-septies *Affrancazione dal riservato dominio* ⁽³⁵⁾.

1. L'assegnatario, i suoi eredi legittimi pro indiviso e i soggetti eventualmente subentrati, possono affrancare il fondo dal riservato dominio col pagamento, in un'unica soluzione o in forma dilazionata ai sensi dell'articolo 22-nonies, dell'ammontare delle annualità residue e pregresse previste dal piano di ammortamento contenuto nel contratto di assegnazione, dell'ammontare degli eventuali debiti poderali gravanti sull'immobile, oltre agli interessi sulle somme non corrisposte computati al tasso legale.

2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede ad attestare tale pagamento e interviene nell'atto pubblico unilaterale di affrancazione dal vincolo del riservato dominio in favore della Regione.

3. Coloro che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni provvedono all'affrancazione del fondo col

versamento delle debenze sono esentati dal pagamento degli interessi legali sulle somme non corrisposte.

(35) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

Art. 22-octies *Recupero coattivo delle somme dovute dagli assegnatari* ⁽³⁶⁾.

1. Qualora l'assegnatario, o l'avente causa, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non provvede al pagamento del debito maturato a titolo di affrancazione, si procede al recupero coattivo delle somme dovute.
 2. In ogni caso, la sussistenza di situazioni debitorie non consente la cancellazione del patto di riservato dominio.
-

(36) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

Art. 22-novies *Modalità di pagamento e spese di stipula* ⁽³⁷⁾.

1. Il pagamento dell'importo complessivamente dovuto, sia a titolo di acquisto, sia di affrancazione, può essere corrisposto:
 - a) in un'unica soluzione;
 - b) su richiesta dell'interessato, fino al 70 per cento in rate annuali fino ad un massimo di otto, costanti e posticipate, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale e il versamento della restante quota parte del prezzo prima della sottoscrizione dell'atto di compravendita o dell'atto di affrancazione di cui all'articolo 22-septies, comma 2.

2. Il Servizio regionale competente autorizza il versamento dell'esposizione debitoria complessiva dell'acquirente o dell'affrancatario in rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale:

a) per gli importi inferiori a euro 10 mila, fino a un massimo di quattro rate;

b) per gli importi compresi tra euro 10 mila e euro 50 mila, fino a un massimo di sei rate;

c) per gli importi superiori a euro 50 mila, fino a un massimo di otto rate.

3. Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la perdita del beneficio della rateizzazione, l'obbligo del versamento dell'intero debito residuo e l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

4. In caso di compravendita, a garanzia dell'esatto adempimento della somma rateizzata, è fatto obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

5. In caso di rateizzazione, permane il riservato dominio in favore della Regione fino a estinzione del debito.

6. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese per la stipula dell'atto di compravendita o di cancellazione del riservato dominio, nonché per le eventuali operazioni catastali, alle quali l'acquirente può provvedere direttamente a proprie spese.

(37) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

Art. 22-decies *Istanze pregresse* ⁽³⁸⁾.

1. Le presenti disposizioni non si applicano alle procedure di acquisto già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l'acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

(38) Il Capo III-bis, comprendente il presente articolo, è stato inserito dall' [art. 3, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23](#).

CAPO IV

Disposizioni comuni, finali e transitorie

Art. 23 *Regime concessorio e locativo.*

1. I beni di cui al presente testo unico possono essere oggetto di concessione e locazione alle condizioni e con le modalità disciplinate dal [Reg. reg. 2 novembre 2011, n. 23](#) (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali).

2. Per la concessione di aree tratturali vincolate è acquisito il preventivo parere vincolante della Soprintendenza archeologica sull'uso assentito.

3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo professionale, singoli o associati, il canone stimato di concessione per l'uso agricolo delle aree tratturali è ridotto di un terzo.

3-bis. In caso di vendita del bene al concessionario o locatario, il canone deve essere corrisposto interamente fino alla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita ⁽³⁹⁾.

(39) Comma aggiunto dall' [art. 4, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23](#).

Art. 24 *Sanzioni amministrative.*

1. Ferme restando le altre sanzioni previste dalle norme vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi, l'uso non autorizzato dei beni disciplinati dal presente testo unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'[articolo 19 del Reg. reg. n. 23 del 2011](#).

2. In caso di discariche abusive su aree tratturali, oltre alle sanzioni previste dal suddetto regolamento, è dovuta una somma da un minimo di euro 10 mila a un massimo di euro 100 mila.

Art. 25 *Norme transitorie.*

1. Le aree tratturali classificate dai Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lettere b) e c) del comma 2 dell'[articolo 2 della L.R. n. 29 del 2003](#) possono essere rispettivamente trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali o alienate secondo la disciplina del presente testo unico.

Art. 26 *Norme finanziarie.*

1. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui agli articoli 9 e 10 sono versati sul capitolo di entrata 4091160 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale, esercizio anno 2013, che viene ridenominato "Proventi alienazione aree tratturali - [L.R. 5 febbraio 2013, n. 4](#)", collegato:

a) per la quota del 60 per cento, al capitolo di uscita 3429 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Spese per le attività di valorizzazione dei tratturi - [articolo 18 L.R. 5 febbraio 2013, n. 4](#);

b) per la quota del 25 per cento, senza vincolo di destinazione;

c) per la quota del 15 per cento, al capitolo di uscita 3432, di nuova istituzione, UPB 06.04.01, denominato "Trasferimento risorse a favore dei comuni per l'attuazione di iniziative e opere di compensazione ambientale - [articolo 12 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 4](#)".

2. Gli introiti derivanti dalle alienazioni di cui all'[articolo 22](#) sono versati sul capitolo di entrata 4091000 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Proventi alienazione beni e diritti patrimoniali - [legge regionale 26 aprile 1995 n. 27](#) (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e [L.R. 5](#)

febbraio 2013, n. 4", collegato al capitolo di uscita 3445 - UPB 06.04.01 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Spese per la valorizzazione degli immobili regionali - *L.R. n. 27/1995* e *L.R. 5 febbraio 2013, n. 4"*.

3. Gli introiti delle concessioni e locazioni di cui al presente testo unico sono versati sul capitolo di entrata 3071100 - UPB 04.01.02 - del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, che viene ridenominato "Proventi dei beni del demanio e del patrimonio regionale - *L.R. n. 27/1995* e *L.R. 5 febbraio 2013, n. 4"*.

Art. 27 *Abrogazioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del comma 4 dell'*articolo 6*, sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto con il presente testo unico e, in particolare:

- a) la *L.R. n. 67/1980*;
- b) il comma 1 dell'*articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1981, n. 3* (Bilancio di previsione per l'esercizio 1980 - Modifiche ed integrazioni);
- c) la *L.R. n. 5/1985*;
- d) la *legge regionale 24 maggio 1994, n. 17* (Alienazione terreni demanio armentizio regionale. Integrazione *articolo 10 legge regionale 15 febbraio 1985, n. 5*);
- e) la *L.R. n. 29/2003*;
- f) l'*articolo 45* (Modifica all'*articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29*) della *legge regionale 4 agosto 2004, n. 14* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004);
- g) l'*articolo 14* (Modifica all'*articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29*) della *legge regionale 3 agosto 2007, n. 25* (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007);
- h) gli articoli:
 - 1 (Modifica all'*articolo 18 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20*);

2 (Modifiche alla *legge regionale 12 aprile 2000, n. 9* e alla *L.R. n. 67/1980*);

3 (Modifica all'*articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29*);

4 (Modifiche all'*articolo 4 della L.R. n. 29/2003*) e

5 (Modifica all'*articolo 6 della L.R. n. 29/2003*) della *legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5* (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse);

i) gli *articoli 13* (Norme finanziarie in materia di alienazione del demanio armentizio) e *14* (Modifica all'*articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29*) della *legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia);

i-bis) la *legge regionale 30 giugno 1999, n. 20* (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici) ⁽⁴⁰⁾;

i-ter) il capo IX, *articoli 42, 43, 44, 45 e 45-bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003) ⁽⁴⁰⁾;

i-quater) gli *articoli 18 e 22 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) ⁽⁴⁰⁾;

i-quinquies) l'*articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia) ⁽⁴⁰⁾;

i-sexies) l'*articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), come sostituito dall'*articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5* ⁽⁴⁰⁾;

i-septies) l'*articolo 1 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 5* (Modifica all'*articolo 20 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006)) ⁽⁴⁰⁾;

i-octies) l'*articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia) ⁽⁴⁰⁾;

i-novies) l'*articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia) ⁽⁴⁰⁾;

i-decies) l'*articolo 1 della L.R. n. 5/2010* ⁽⁴⁰⁾;

i-undecies) l'*articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014) ⁽⁴⁰⁾;

i-duodecies) *l'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15* (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole) ⁽⁴⁰⁾;

i-terdecies) *l'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 2016, n. 8* (Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 "Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici") ⁽⁴⁰⁾.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(40) Lettera aggiunta dall' *art. 5, comma 1, L.R. 11 giugno 2018, n. 23*.

L.R. Veneto 27 luglio 2020, n. 32 ^ω.

Norme in materia di recupero, gestione e valorizzazione del demanio armentizio, disciplina delle vie del pascolo e per la valorizzazione della transumanza, riconosciuta quale patrimonio culturale immateriale della umanità.

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Veneto 27 luglio 2020, n. 113.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione del Veneto, con la presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti al demanio armentizio, già trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), quale parte integrante delle funzioni regionali in materia di agricoltura e foreste e di promozione del patrimonio culturale regionale.

2. La Regione del Veneto, nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui alla presente legge, opera altresì per la ricognizione e la gestione del demanio armentizio, quale parte integrante del patrimonio regionale, al fine di assicurarne, unitamente alle migliori condizioni di conservazione e valorizzazione, la fruizione pubblica, sia quale

testimonianza del patrimonio di valori di tradizione e storici, sia in termini di utilizzazione economica per quanti esercitano l'attività armentizia.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Vie del Pascolo: percorsi ed aree contermini ad essi funzionali, appartenenti al demanio armentizio regionale, qualificabili come beni di interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché utilizzabili ai fini dell'esercizio dell'attività armentizia;

b) Sentiero armentizio: suolo appartenente al demanio armentizio regionale;

c) Valorizzazione: attività diretta ad assicurare le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio, nonché di utilizzazione economica;

d) Reintegra: attività ricognitiva finalizzata alla identificazione e rilevazione del demanio armentizio.

Art. 3 *Ricognizione e reintegra del demanio armentizio.*

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione degli enti locali territorialmente interessati e, mediante convenzioni, delle Soprintendenze, nonché di istituzioni, associazioni, società e privati, provvede, anche sulla base dell'apparato documentale costituito da titoli probatori, carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed ogni altro possibile elemento, alla ricognizione, all'accertamento della consistenza ed alla conseguente reintegra del demanio armentizio regionale.

2. In particolare, i Comuni individuati ai sensi del comma 1, entro centoventi giorni dalla trasmissione di apposita scheda informativa a

cura della struttura regionale competente in materia, provvedono ad effettuare il censimento dei percorsi della transumanza che insistono, o che hanno storicamente interessato il proprio territorio e ne comunicano le risultanze: decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere e sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

Art. 4 *Le Vie del Pascolo del Veneto.*

1. I sentieri armentizi, in quanto riconosciuti quali beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonché funzionali all'esercizio dell'attività armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico denominato le Vie del Pascolo del Veneto.

2. La gestione ed amministrazione dei beni individuati e qualificati come Vie del Pascolo del Veneto si conforma alla disciplina di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Art. 5 *Quadro d'assetto regionale.*

1. La Giunta regionale, in esito alle operazioni di ricognizione e reintegra del demanio armentizio regionale di cui all'articolo 3, provvede all'assetto definitivo del demanio armentizio regionale e alle destinazioni dei sentieri armentizi regionali, attraverso l'individuazione e la perimetrazione:

a) dei sentieri armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico e la fruizione, anche turistico-ricreativa, quali Vie del Pascolo del Veneto;

b) dei sentieri armentizi idonei a soddisfare esigenze di utilizzazione economica per quanti esercitano attività di gestione dei greggi e che possono essere oggetto di concessione temporanea d'uso.

2. Le aree di cui al comma 1, ivi comprese le aree di cui alla lettera a), anche in conformità alle disposizioni dettate dai comuni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di igiene pubblica, polizia urbana e rurale, sono interessate alla movimentazione dei greggi per pascolo vagante e transumanza.

Art. 6 *Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto.*

1. La Giunta regionale predispone il Piano triennale di valorizzazione delle Vie del Pascolo e lo sottopone al Consiglio regionale per la approvazione.

2. Il Piano triennale è lo strumento attraverso il quale sono perseguite le finalità delle Vie del Pascolo del Veneto:

a) recuperare e conservare i valori naturalistici, storici e culturali dei sentieri regionali costituenti le Vie del Pascolo del Veneto, nonché promuoverne la fruizione;

b) assicurare la promozione e lo sviluppo delle attività economiche turistiche, sportive e ricreative compatibili con i predetti valori.

3. A tal fine il Piano triennale definisce:

a) gli obiettivi generali di valorizzazione e riqualificazione da conseguire;

b) gli indirizzi e i criteri per la formazione e i contenuti degli strumenti attuativi;

c) le prescrizioni per il coordinamento e la perimetrazione di eventuali ambiti sovra comunali;

d) le modalità operative per la predisposizione dei Piani locali di valorizzazione.

Art. 7 *Piano locale di valorizzazione.*

1. Il Piano locale di valorizzazione è approvato dai comuni singoli o associati in conformità agli indirizzi del Piano triennale di valorizzazione.

2. Il Piano locale di valorizzazione, nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei sentieri armentizi costituenti Vie del Pascolo, contiene:

a) l'individuazione delle aree da destinare ad attrezzature o infrastrutture a uso collettivo per la migliore fruibilità e valorizzazione delle Vie del Pascolo del Veneto;

b) il censimento dei manufatti che costituiscono testimonianza del fenomeno della transumanza;

c) gli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione e i modi e le forme di utilizzazione e gestione a scopi sociali delle aree e dei manufatti di cui alle lettere a) e b);

d) l'indicazione delle attività compatibili con le finalità di conservazione e valorizzazione delle Vie del Pascolo e delle modalità di promozione delle stesse;

e) gli interventi di carattere educativo per la diffusione della cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della transumanza;

f) la quantificazione delle risorse necessarie all'attuazione dei suddetti interventi.

3. La Giunta regionale riconosce contributi ai Comuni per il finanziamento degli interventi previsti nei rispettivi Piani locali di valorizzazione, definendo, sentita la competente commissione consiliare, iniziative e relative spese ammissibili.

Art. 8 *Regime - concessorio.*

1. I beni di cui alla presente legge possono essere oggetto di concessione d'uso, in base alle norme regionali vigenti.

2. Per la concessione del demanio armentizio, qualificato come Vie del Pascolo, è acquisito il preventivo parere vincolante delle competenti Soprintendenze sull'uso richiesto ed assentibile.
 3. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, il canone di concessione per l'uso agricolo del demanio armentizio, come definito dalla Giunta regionale, può essere sostituito dalla previsione di prestazioni di servizi funzionali alla sua manutenzione e fruizione pubblica.
-

Art. 9 *Pascolo vagante e transumanza delle greggi.*

1. Le movimentazioni di greggi all'interno del territorio regionale, ivi comprese le aree del demanio armentizio si conformano:

a) in ordine agli aspetti di polizia veterinaria, alle disposizioni di cui al Capo VIII del Titolo I del [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#) "Regolamento di polizia veterinaria", intendendosi, con la presente legge, sostituita la comunicazione al Sindaco con la comunicazione alla Azienda ULSS di competenza dei siti di transito delle greggi, che ne notizia i comuni, al fine di consentire il controllo e la sorveglianza sanitaria;

b) in ordine alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche, alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) "Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e alle corrispondenti misure di conservazione delle aree della rete Natura 2000.

2. La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione, anche finalizzate ad assicurare una informazione corretta e tempestiva ai comuni interessati dal transito.

3. Ove il transito e il riposo delle greggi durante le operazioni di transito, interessino i percorsi ed i terreni del demanio armentizio regionale qualificati come Vie del Pascolo ai sensi della presente legge, è altresì richiesta la autorizzazione del comune interessato.

Art. 10 *Vigilanza e sanzioni.*

1. Ai sensi dell'[articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#), i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrità e conservazione dei sentieri armentizi e Vie del Pascolo, nonché sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte, nelle forme assentite.
 2. Si applica la disciplina di cui alla [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".
-

Art. 11 *Banca dati dei sentieri armentizi regionali.*

1. Presso la banca della terra veneta, istituita al fine di valorizzare il patrimonio agricolo regionale e le altre superfici agricole del territorio, ai sensi della [legge regionale 8 agosto 2014, n. 26](#), è istituita apposita sezione contenente dati e informazioni sul demanio armentizio regionale, ivi compresa la identificazione dei sentieri armentizi e delle Vie del Pascolo.
 2. La Giunta regionale definisce con gli enti locali e con gli altri enti pubblici modalità e criteri per lo scambio, l'integrazione e la diffusione dei dati e delle informazioni sui sentieri armentizi regionali.
-

Art. 12 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b), quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell'esercizio 2020, le risorse del fondo di cui all'[articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#), allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) e dell'articolo 7, comma 3, quantificati rispettivamente in euro 40.000,00 e in euro 130.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo, nell'esercizio 2021, le risorse del fondo di cui all'[articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#), allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39](#) "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.